



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio III – Ambito Territoriale di Bergamo
Via Pradello, 12 – 24121 Bergamo - Codice Ipa: m_pi

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO Il proprio atto prot. 160 del 1° agosto 2022 con cui veniva disposta la pubblicazione delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze dell'AT di Bergamo;
PRESO ATTO degli errori riscontrati nel sistema informativo sulle posizioni degli aspiranti inclusi nelle graduatorie incrociate di sostegno delle scuole secondarie di primo e secondo grado di prima e di seconda fascia;

DISPONE

Art. 1

Per quanto citato in premessa sono ripubblicate, sul sito dello scrivente ufficio (<https://bergamo.istruzione.lombardia.gov.it/>), le sole graduatorie incrociate di sostegno delle scuole secondarie di primo e secondo grado (prima e seconda fascia) di cui alle graduatorie provinciali per le supplenze della Provincia di Bergamo previste e disciplinate dall'O.M. 6 maggio 2022, n. 112, valide per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024.

Gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2

Gli aspiranti sono ammessi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione si riserva, ai sensi della Legge 241/1990, la possibilità di intervenire in autotutela qualora ciò dovesse rendersi necessario.

Art. 3

Le stampe pubblicate non contengono alcun dato personale e sensibile che concorre alla costituzione delle stesse ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, coordinato con il decreto legislativo n. 101 del 2018, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE".

Art. 4

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO III

Vincenzo Cubelli